

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5952 del 25/11/2021
Oggetto	Riesame AIA Agrienergia
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6154 del 25/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹– L.R. n° 09/15² – Azienda Agrienergia S.p.A., avente sede legale in Comune di San Pietro in Casale (BO), in Via Fontana n° 1097- Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’installazione IPPC di compostaggio e recupero energetico mediante digestione aerobica e anaerobica di rifiuti non pericolosi a base organica (di cui al punto 5.3b dell’Allegato VIII alla Parte Seconda, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di San Pietro in Casale (BO), in Via Fontana n° 1170 -

LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69”, che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/2006.

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I e IIIbis del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., contenente i “Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d’incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, gli articoli n° 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n° 29-ter “Domanda di autorizzazione integrata ambientale”, n° 29-quater “Procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale”, n° 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale” e n° 29-octies “Rinnovo e riesame”.

Vista la *Decisione di esecuzione UE 2018/1147³ della Commissione Europea del 10 agosto 2018*, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per cui, a norma di quanto previsto dall’art. 29-octies, comma 6 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., è stato disposto il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione in oggetto.

Vista la Legge Regionale dell’Emilia- Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011 “Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)”;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17/08/2018;

- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1991/2003 "*Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n° 22*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015*", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Determinazione Dirigenziale n° 9114 del 24/05/2019, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n° 12314 del 24/05/2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza all'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., ha approvato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di trattamento rifiuti (categorie 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'azienda Agrienergia S.p.A., per l'installazione in oggetto, dalla Città metropolitana di Bologna P.G. n° 86987 del 06/07/2015 e sue successive modifiche e integrazioni.

Vista l'istanza⁴ di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dall'azienda Agrienergia S.p.A. sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) in data 30/10/2020, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., inerente alle conclusioni⁵ sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, relativa all'attività di compostaggio e recupero energetico mediante digestione aerobica e anaerobica di rifiuti non pericolosi a base organica (di cui al punto 5.3b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di San Pietro in Casale (BO), in Via Fontana n° 1170.

⁴ Assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2020/158028 del 02/11/2020;

⁵ Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, il riferimento relativo all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, è costituito da:

- *Decisione di esecuzione UE 2018/1147⁶ della Commissione Europea del 10 agosto 2018*, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

e che per gli aspetti riguardanti la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito da:

- *Il "Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions" (edizione di luglio 2018).*

Dato atto che:

- contestualmente al Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore ha richiesto alcune modifiche non sostanziali, che vengono approvate con il presente provvedimento, legate ad adeguamenti funzionali da attuare per una migliore gestione del processo.

Tali modifiche gestionali e strutturali, anche di carattere migliorativo, non necessitano delle verifiche di assoggettabilità alla normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (screening) a norma di quanto previsto dal D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.- Parte Seconda e dalla L.R. n° 4/2018.

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 09/15, a cura di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, è stato pubblicato l'avviso di deposito della documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 442 del 23/12/2020 periodico (Parte Seconda);
- in data 18/02/2021, si è svolta la 1^a Seduta della Conferenza dei Servizi⁷, in modalità di video collegamento per le misure di restrizione in seguito all'emergenza sanitaria da Covid19, finalizzata all'illustrazione e valutazione della documentazione inerente la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;
- ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n° 21/2004 e s.m.i e dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., in data 22/02/2021, è stata trasmessa la richiesta⁸ di integrazioni al Gestore dell'installazione, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- in data 19/05/2021, l'azienda Agrienergia S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa⁹ richiesta;

⁶ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

⁷ Convocata con nota PG/2021/19942 del 08/02/2021 e verbalizzata con nota PG/2021/27324 del 22/02/2021;

⁸ Nota agli atti con protocollo PG/2021/27631 del 22/02/2021;

⁹ Assunta agli atti con protocollo PG/2021/79388 del 19/05/2021;

- in data 07/07/2021 è stata trasmessa all'azienda la comunicazione¹⁰ dei motivi ostativi alla conclusione del procedimento, in quanto, per poter concludere la valutazione e procedere al rilascio dell'autorizzazione, gli elementi integrativi trasmessi dall'azienda e relativi alla valutazione dell'impatto odorigeno non sono risultati sufficienti alla conclusione del procedimento;
- in data 13/08/2021 l'azienda Agrienergia S.p.A., in risposta alla comunicazione sui motivi ostativi alla conclusione del procedimento, ha trasmesso la documentazione integrativa¹¹ per completare le richieste relative al tema dell'impatto odorigeno;
- in data 01/10/2021, è stato trasmesso¹² lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore, per l'espressione delle proprie controdeduzioni e osservazioni in merito, che l'azienda Agrienergia S.p.A. ha inviato¹³ in data 18/10/2021.

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva¹⁴ della Conferenza dei Servizi del 26/10/2021, si è svolto il contraddittorio con l'azienda per la discussione dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, e si sono assunte le decisioni in merito al rilascio del Riesame di AIA.

A tale seduta della Conferenza dei Servizi, non ha partecipato l'Azienda USL di Bologna e, pertanto, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. n° 241/90 e ss.mm.ii., si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte di tale ente.

Visto il parere¹⁵ favorevole espresso dal Comune di San Pietro in Casale (BO) – Area Gestione del Territorio relativo, in particolare, agli aspetti urbanistici ed edilizi e ricomprendente il Permesso di Costruire per la realizzazione delle modifiche in progetto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato III). Il contributo di costruzione, che il titolare del permesso di costruire è tenuto a corrispondere al Comune di San Pietro in Casale (BO) prima dell'inizio dei lavori, è stabilito nel Permesso di Costruire allegato.

Visto il parere¹⁶ di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione.

Preso atto degli esiti relativi alla verifica eseguita dal gestore per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..

Preso atto altresì che, rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n° 159/2011, l'Azienda risulta inserita nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("*White List*") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.

¹⁰ Nota agli atti con protocollo PG/2021/106054 del 07/07/2021;

¹¹ Assunte agli atti con protocollo PG/2021/79388 del 19/05/2021;

¹² Nota agli atti con protocollo PG/2021/152011 del 01/10/2021;

¹³ Assunta agli atti con protocollo PG/2021/159929 del 18/10/2021;

¹⁴ Convocata con nota PG/2021/156809 del 11/10/2021 e verbalizzata con nota PG/2021/172066 del 09/11/2021;

¹⁵ Protocollo del Comune di San Pietro in Casale (BO) n° 2021/0017767 del 26/10/2021, assunto agli atti con protocollo PG/2021/165654 del 27/10/2021;

¹⁶ Agli atti con protocollo PG/2021/179815 del 22/11/2021;

Considerato che il gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche in caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto.

Vista la L.R. n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Determina

di rilasciare all'azienda Agrienergia S.p.A., nella persona del Gestore protempore, il Riesame e contestuali modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC di compostaggio e recupero energetico mediante digestione aerobica e anaerobica di rifiuti non pericolosi a base organica (di cui al punto 5.3b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di San Pietro in Casale (BO), in Via Fontana n° 1170.

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. l'impianto dovrà essere condotto con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto, nell'Allegato I ("Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale") che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente AIA.
2. il presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, **revoca e sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'Azienda, **a far data dalla comunicazione dell'accettazione da parte di ARPAE delle Garanzie Finanziarie di cui al Paragrafo B.1 dell'Allegato I – Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto:**

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
Autorizzazione Integrata Ambientale	Città metropolitana di Bologna P.G. n° 86987 del 06/07/2015	Autorizzazione Integrata Ambientale
1^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2016-925 del 07/04/2016	Valutazione Piano di Miglioramento, Paragrafo D.1, punto 1, lettere a), b), c) e d):

3. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 1/8/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..

5. le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 3 dl D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04 e s.m.i.

ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare, a mezzo PEC, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli.

6. tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti.
7. le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono a poste a carico del gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009.
8. il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie di AIA per un importo pari a 8.057 €, per il rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, calcolando gli importi sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009.

Dalla verifica di congruità del calcolo effettuato, secondo i metodi sopraccitati, risulta che l'importo esatto delle tariffe istruttorie da corrispondere per il rilascio dell'AIA è di **9.137 €** e, pertanto, il Gestore è tenuto a versare l'importo a conguaglio di **1.080 €**, entro 30 giorni dal ricevimento della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, fornendo il riscontro dell'avvenuto versamento.

9. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:
- qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a) e b);
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a), b), c), d) ed e).
10. **il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 3, lettera b) del D.Lgs, n° 152/06 e ss.mm.ii., è pari a dodici anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nel caso in cui la ditta mantenga la certificazione ISO:14001, ovvero è pari a dieci anni nel caso in cui decada la suddetta certificazione.**

11. a seguito della comunicazione di riesame da parte dell'Autorità Competente, il gestore dovrà presentare **al massimo entro 6 mesi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione**, sul portale web IPPC-AIA, la documentazione necessaria al riesame delle condizioni di autorizzazione, come specificato al comma 5 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..
12. **ai sensi della D.G.R. n° 1991/2003, il Gestore è tenuto, entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare la garanzia finanziaria richiesta secondo quanto previsto al Paragrafo B.1 dell'Allegato I - Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto.**
Fino all'accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, le attività di trattamento rifiuti possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA previgente (Atto della Città metropolitana di Bologna P.G. n° 86987 del 06/07/2015 e s.m.i.).
13. la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione.
14. il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale AIA-IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale a cura ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna.
15. sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto.
16. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, esercita i controlli di cui all'art. 29-*decies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione.
17. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
18. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 8 pagine e da n° 3 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO I: Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda Agrienergia S.p.A. - Comune di San Pietro in Casale (BO),

ALLEGATO II: Confronto con le BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti - Azienda Agrienergia S.p.A. - Comune di San Pietro in Casale (BO),

ALLEGATO III: Parere del Comune di San Pietro in Casale (BO) – Area Gestione del Territorio.

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)¹⁷

¹⁷Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.